



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la determina n 205/2016 del 29.12.2016 con la quale è stata autorizzata l'aggiudicazione del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo al broker Marsh S.p.A. che ha presentato la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 24 mesi, con facoltà per l'Autorità di richiedere il rinnovo del servizio fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi e per un valore stimato per il primo biennio pari ad *euro* 23.706,28 Iva esclusa;

VISTA la nota del 20.02.2019 con la quale l'Ufficio Affari Generali e Contratti, tenuto conto che la scadenza del primo biennio contrattuale con la Mash S.p.A. è fissata al 26.02.2019, ha proposto di procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo per il periodo 27.02.2019 - 31.12.2019 rappresentando che:

- in ragione del ruolo di intermediazione tipicamente svolto dal broker nel settore assicurativo e della necessità di interagire con un unico broker all'avvio delle procedure congiunte finalizzate ai nuovi affidamenti delle future coperture assicurative, tenuto conto delle scadenze delle coperture assicurative in essere ed in particolare di quelle al 31.12.2020, Consob e AGCM hanno convenuto sull'opportunità di procedere, in attuazione della citata Convenzione, all'avvio di una procedura congiunta per l'affidamento di detto servizio di intermediazione e brokeraggio;
- si ritiene quindi necessario e sufficiente esercitare l'opzione di rinnovo prevista dall'art. 11 "Durata, decorrenza del contratto e recesso" del citato contratto Rep. n.30/2017 fino al 31.12.2019, avviando nel contempo una nuova procedura congiunta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo che tenga conto del piano assicurativo delle due Istituzioni e consenta di selezionare un contraente che costituisca per entrambe un'unica interfaccia di riferimento per l'intermediazione/gestione delle future coperture assicurative;
- in merito al rinnovo nei termini proposti si stima un valore indicativo di provvigioni pari ad *euro* 11.853,14 Iva esclusa, correlate ai premi assicurativi da corrispondere per l'annualità in

corso, precisando che il servizio *de quo* non determina una onerosità diretta per l'Autorità. Le provvigioni spettanti al broker sono infatti parte del premio assicurativo relativo alle polizze dallo stesso intermedie e/o gestite e vengono percepite dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie assicurative.

## **DETERMINA**

- di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'esercizio dell'opzione di rinnovo prevista dall'art. 11 "*Durata, decorrenza del contratto e recesso*" del contratto Rep. n. 30/2017 stipulato con il broker Marsh S.p.A in forma pubblica amministrativa ed avente ad oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorità, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere e fino al 31.12.2019.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, il Responsabile dell'Ufficio Contratti, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Determina firmata elettronicamente il 22/02/2019 da:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**FILIPPO ARENA**